

STATUTO AZIENDA SPECIALE
Comune di Bibbona

TITOLO II - AZIENDA SPECIALE ED AUTONOMIE LOCALI

CAPO I - RAPPORTI FINANZIARI

ART. 6 (Conferimenti)

1. Il Comune di Bibbona conferisce all'Azienda il Capitale di dotazione nella misura indicata al precedente art. 4, con le modalità ed entro i termini previsti nell'atto di approvazione del presente Statuto.

ART. 7 (Contributi)

1. I corrispettivi ordinari e straordinari del Comune all'Azienda sono erogati secondo le previsioni contenute nel Bilancio comunale. Con apposite disposizioni è regolato il versamento dei contributi. I rapporti di servizio e finanziari saranno disciplinati da apposito capitolato nel quale saranno stabiliti:
 - A) la quantità e qualità dei servizi che l'Azienda è tenuta ad espletare;
 - B) il Corrispettivo annuo che il Comune si obbliga a corrispondere per i servizi assegnati all'Azienda in via permanente;
 - C) i prezzi per i servizi assegnati dal Comune in via occasionale;
 - D) le modalità di erogazione del corrispettivo e i criteri, i parametri ed i riferimenti per la revisione del corrispettivo e dei prezzi occasionali.

CAPO II - INDIRIZZI E CONTROLLI DELLE ATTIVITÀ

ART. 8 (Attività di indirizzo)

1. Al Consiglio Comunale compete l'indicazione degli indirizzi generali ai quali l'Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti e degli obiettivi di interesse generale e pubblico che l'assunzione e l'esercizio dei pubblici servizi sono destinati a soddisfare.

ART. 9 (Controllo sugli organi)

1. Il controllo sugli organi dell'Azienda spetta al Consiglio Comunale che lo esercita nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 10 (Vigilanza sugli atti fondamentali)

1. Sono soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale le delibere aventi ad oggetto:
 - A) Il Piano Programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed Azienda Speciale;
 - B) I Bilanci Economici di Previsione Pluriennale ed Annuale;
 - C) Il Conto Consuntivo;
 - D) Il Bilancio di Esercizio;
2. Tali deliberazioni, trasmesse al Comune nei termini di legge, si intendono approvate se entro sessanta giorni dalla comunicazione il Consiglio Comunale non abbia adottato un formale provvedimento di diniego da comunicare all'Azienda entro lo stesso termine. In caso di diniego il Consiglio Comunale deve contestualmente pronunciarsi in ordine alla fiducia sul Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed alla loro permanenza in carica.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione congiuntamente con il Direttore sono tenuti a presentare al Comune, entro sessanta giorni successivi alla fine del primo semestre dell'esercizio, una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione.
4. Saranno trasmessi all'Ente Locale tutte le altre deliberazioni, con cadenza trimestrale, non soggette ad approvazione ai sensi del comma precedente. Verranno inoltre trasmesse all'Ente Locale una copia integrale dei regolamenti interni che l'Azienda reputi necessario adottare per lo svolgimento dei servizi affidatigli.

ART. 11 (Vigilanza sull'attività)

1. La vigilanza sull'attività aziendale compete al Comune di Bibbona.
2. A questo fine l'Azienda invia, con cadenza trimestrale, le delibere adottate. Tassativamente entro il 30.06 e il 31.12 il Presidente invia al Comune una relazione sull'andamento Aziendale. Ciascun Consigliere Comunale può ottenere, nel rispetto del regolamento sulla visione degli atti presente in

Azienda, copia degli atti e dei provvedimenti aziendali e consultare i verbali del Consiglio di amministrazione.

3. Ciascun Consigliere Comunale può inoltre denunciare al Revisore dei Conti presunte irregolarità nella gestione aziendale. Il Revisore indaga sui fatti e presenta tempestivamente i suoi riscontri al Sindaco ed al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
4. Periodicamente, anche su iniziativa del Sindaco, possono essere promosse conferenze di servizi, con la partecipazione dell'Azienda o di altre imprese interessate.

ART. 12 (Vigilanza Contabile e Finanziaria)

1. La vigilanza sulla regolarità delle scritture contabili e della gestione economico-finanziaria spetta al Revisore dei Conti con i poteri ed entro l'ambito di cui all'art. 39 del presente Statuto.

ART. 13 (Clausola Arbitrale)

1. Le controversie fra l'Azienda e Comune sull'interpretazione o esecuzione del presente statuto e più in generale quelle relative all'assunzione e all'esercizio dei servizi affidati all'Azienda Speciale, eccezion fatta per quelle riservate dalla legge esclusivamente alla cognizione dei giudici ordinari e/o speciali, saranno sottoposte al giudizio inappellabile di tre arbitri, due dei quali nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti, ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due, ovvero, in mancanza di accordo tra i medesimi da raggiungersi entro il termine di 20 giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di Livorno adito da una delle parti.
2. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri giudicheranno secondo quanto previsto dagli artt. 820 ss. CPC e successive modifiche.